



COMUNE DI RECOARO TERME

Provincia di Vicenza

Sportello Unico Attività Produttive

e-mail segreteria@comune.recoaroterme.vi.it

pec: segreteria.comune.recoaroterme.vi@pecveneto.it

Imposta di bollo assolta
ai sensi art. 3 D.M.
Svil. Econ. 10/11/2011
seriale n. 01230364453821
del 18/07/2024
Il richiedente è tenuto a
conservare l'originale

Prot. n. 11833

Li, 26 Luglio 2024

IL RESPONSABILE S.U.A.P. - RESPONSABILE DEL SETTORE 1

Premesso che:

- con protocollo ricevuta Suap n. REP_PROV_VI/VI-SUPRO/0331833 in data 18/07/2024 - protocollo comunale n. 11620 del 23/07/2024 e successive integrazioni, è stata inoltrata una pratica dal sig. Dotteschini Diego in qualità di Presidente del "Gruppo Valcalda Associazione Culturale" con sede a Recoaro Terme, codice fiscale-P. I.V.A. === e procura al professionista incaricato ing. Orsato Stefano con studio a Cornedo Vicentino, inerente:
 - la segnalazione di *"comunicazione alla Regione tramite il sistema informativo regionale"*
 - la segnalazione di *"presentazione scia sanitaria per attività senza sede fissa ..."*
 - la segnalazione di *"inizio di attività temporanea di sommin. di alimenti e bevande in occasione di sagre ..."*
 - la richiesta di *"rilascio licenza temporanea per spettacoli o trattenimenti con capienza inferiore o pari a 200 persone (che si svolgono oltre le ore 24 del giorno di inizio)"*
 - la richiesta di *"nulla osta di agibilità per allestimenti temporanei (art. 80 del TULPS)"*
- la pratica è inerente l'evento denominato "Festa Valcalda" che si svolgerà in località Pianalto, su area comunale, nei giorni dal 2 al 4 Agosto 2024 con inizio dei festeggiamenti alle ore 18:00 e conclusione agli orari indicati nell'istanza Suap, comprendendo attività varie tra le quali somministrazione, musica con dj e live, una camminata storico-culturale ed un giro per le contrade-vespa day Valcalda, prevedendo, nella relazione tecnica contenente misure di emergenza e sicurezza, una stima di partecipanti inferiore a 200 con valutazione dell'evento di rischio basso, il tutto meglio dettagliato nel programma e nella documentazione tecnica allegata alla pratica.

L'istanza, per i suoi contenuti, è stata inoltrata tramite Suap:

- alla Regione del Veneto in relazione alla comunicazione al sistema informativo regionale Sinvs, giusto prot. Suap n. 0337856/2024;
- all'AULSS 8 Berica in relazione alla scia sanitaria ed alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande, giusto prot. Suap n. 0337857/2024;
- al Consorzio di Polizia Locale Valle Agno per conoscenza ed eventuale competenza, giusto prot. Suap n. 0337860/2024;
- al Responsabile del Settore 3 per le verifiche e gli adempimenti di competenza, giusto prot. Suap n. 0337889/2024;

Preso atto che:

- l'evento rientra nel calendario approvato dalla Giunta comunale con delibera n. 112/2023 inoltrato alla Regione del Veneto in adempimento a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 184/2017;
- l'area pubblica e le relative strutture ove si svolge l'evento risultano concesse gratuitamente all'associazione sopra indicata fino al 31/12/2025, giusta delibera di Giunta comunale n. 66 del 25/05/2022 e conseguente convenzione stipulata in data 06/06/2022, come da documentazione già trasmessa in precedenza dal Responsabile del Settore 4, per cui non necessita l'emissione di un provvedimento autorizzativo in relazione all'occupazione del suolo pubblico per lo svolgimento del predetto evento;

- la Giunta comunale in relazione agli eventi del calendario sopra citato, con decisione n. 132/2023 ha concesso, per le motivazioni precisate nel provvedimento:

- l'esenzione dal pagamento del canone unico per l'occupazione di suolo pubblico che per le pubbliche affissioni;
- la deroga per la conclusione di eventuali festeggiamenti con musica fino alle 00:30 per le serate cui non segue un giorno feriale (sabato escluso) rispetto al limite orario delle 23:30 stabilito dall'art. 3 c. 4 del vigente regolamento comunale di tutela e decoro urbano della Valle dell'Agno;

- il Responsabile del Settore 3 in data 24/07/2024 ha emesso la licenza di agibilità temporanea dei luoghi art. 80 TULPS, giusto prot. Suap n. 0344555/2024 per gli adempimenti di competenza;

Considerato che:

- con l'art. 141 dell'R.D. n. 635/1940, in relazione all'applicazione dell'art. 80 dell'R.D. n. 773/1931, secondo comma, si dispone che: *“per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone il parere, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno”*, e successive integrazioni introdotte con le circolari del Ministero dell'Interno 07/06/2017 e del 18/07/2018 in materia di safety e security inerenti le manifestazioni pubbliche;

- in riferimento al succitato adempimento, ing. Orsato Stefano, iscritto all'Albo Unico Ingegneri - Ordine di Vicenza - al n. 153 anno 2022, ha allegato all'istanza Suap in argomento il documento in cui dichiara ed assevera la rispondenza degli impianti e dei locali/luoghi in cui si svolge tale evento agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati, la conformità al Regolamento Edilizio comunale, al Codice della Strada, al Codice Civile ed alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno del 19/08/1996 smi, oltre al rispetto delle norme di sicurezza e igienico/sanitarie e delle altre norme vigenti in materia, secondo quanto meglio dettagliato negli elaborati tecnici allegati alla predetta pratica Suap;

Vista la succitata licenza di agibilità temporanea dei luoghi di cui all'art. 80 del TULPS a firma del Responsabile del Settore 3 - Servizi Tecnici, rilasciata in data 24/07/2024 allegata sub A) al presente atto, emessa in relazione all'area ed alle strutture presenti nel luogo dell'evento utilizzate per lo svolgimento di attività di pubblico spettacolo all'aperto;

Per quanto sopra esposto;

Richiamati:

- gli artt. 18, 68 e 80 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773/1931 e gli artt. 116 e seguenti del relativo Regolamento esecutivo approvato con R.D. n. 635/1940;
- l'art. 19 del D.P.R. n. 616/1977;
- il vigente “Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale ...”;
- la normativa vigente in materia di S.U.A.P. ed in particolare il D.P.R. n. 160/2010;

Vista la propria competenza:

- di Responsabile di Posizione Organizzativa del Settore 1 Servizi amministrativi-commercio, giusto decreto del Sindaco n. 15 del 26/07/2022 prot. n. 10606, di incarico fino al 31.07.2025;
- in materia S.U.A.P. ai sensi del disciplinare per l'organizzazione ed il funzionamento del servizio Sportello Unico per le Attività Produttive, come previsto dalla delibera di Giunta comunale n. 42 del 22.04.2015 smi, con la quale è stata approvata la convenzione per l'utilizzo della soluzione informatica realizzata dalle Camere di Commercio;

AUTORIZZA

il sig. Dotteschini Diego in qualità di Presidente del “Gruppo Valcalda Associazione Culturale” - organizzatore dell'evento, alle attività di spettacolo musicale all'aperto con intrattenimento e danza in relazione all'evento “Festa Valcalda”, per i soli giorni dal 2 al 4 Agosto 2024 nei seguenti orari:

- il giorno 02/08/2024 fino alle ore 00:30 del giorno successivo, come da deroga - decisione di G.C. n. 132/2023
- il giorno 03/08/2024 fino alle ore 00:30 del giorno successivo, come da deroga - decisione di G.C. n. 132/2023
- il giorno 04/08/2024 fino alle ore 23:30 come da vigente regolamento comunale di tutela e decoro urbano

L'evento dovrà:

- tenersi esclusivamente nell'area e strutture di cui alla planimetria allegata alla pratica Suap in argomento e precisate nella licenza di agibilità temporanea dei luoghi emessa in data 24/07/2024 dal Responsabile del Settore 3-Servizi Tecnici allegata sub A) alla presente autorizzazione; ciò nel rispetto di quanto dettagliato nell'istanza Suap ricevuta REP_PROV_VI/VI-SUPRO/0331833, nei relativi allegati tra cui la relazione tecnica comprensiva delle misure di emergenza e sicurezza in cui si stima un numero di partecipanti inferiore a 200 valutando l'evento di rischio basso;
- svolgersi sotto la stretta osservanza delle norme di legge e regolamenti vigenti in materia.

In osservanza delle misure di safety e security di cui alla circolare del Ministero dell'Interno - Dip. Pubblica Sicurezza - n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017 e successive modifiche ed integrazioni, è vietata la somministrazione e/o la vendita per asporto di bevande in bottiglie e/o recipienti di vetro nonché in lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione. E' fatto inoltre assoluto divieto a chiunque ad introdurre e consumare bevande in bottiglie di vetro ed in lattine, anche già in proprio possesso, nell'area interessata dall'evento.

E' fatto obbligo, pena la nullità della presente autorizzazione temporanea, di non eseguire modifiche dello stato dei luoghi e degli impianti e/o di quant'altro indicato nella documentazione prodotta.

L'inosservanza di quanto sopra determina la decadenza della presente autorizzazione temporanea.

La presente autorizzazione è valida solo ed esclusivamente per il tempo ed il luogo sopra indicati, è sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per l'inosservanza delle norme di legge in materia o abusi da parte del titolare, nonché per violazione delle prescrizioni cui è vincolata da parte dello stesso; potrà inoltre essere sospesa, annullata o revocata su motivata richiesta delle Autorità competenti.

Qualora le dichiarazioni rese in ordine all'istanza Suap presentata dovessero risultare false o mendaci, il presente atto è nullo di fatto e di diritto.

Il sig. Dotteschini Diego sopra identificato, in qualità di Presidente del "Gruppo Valcalda Associazione Culturale" - organizzatore dell'evento dovrà garantire in particolare:

- idonei percorsi di esodo di emergenza e, più in generale, l'attuazione ed il rispetto di tutte le misure contenute nel succitato piano di emergenza e relativi allegati inerenti lo svolgimento dell'evento;
- che vengano rispettati i limiti di rumorosità previsti dalla normativa vigente in materia ed in particolare che non vengano superati i limiti stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/1997 *smi oltre al rispetto:*

- *dei limiti stabiliti dal piano di zonizzazione acustica del territorio approvato con delibera di Consiglio comunale n. 23 dell'08/03/2006 smi;*

- *di quanto stabilito dall'art. 3 c. 4 del vigente Regolamento di "Tutela del decoro urbano della Valle dell'Agno in cui si dispone che: "Negli spazi pubblici o aperti al pubblico, è vietato ogni genere di schiamazzo, grida, strepito, nonché qualsiasi tipo di rumore molesto, dalle ore 23:30 alle ore 7:00 del giorno successivo ... (omissis)", tenendo comunque presente che la Giunta comunale con decisione n. 132/2023 ha concesso una deroga a tale limite orario che, per l'evento in argomento, è fino alle ore 00:30 delle serate cui segue un giorno festivo (sabato compreso);*

- l'inoltro tramite Suap, se necessario, delle dichiarazioni di corretto montaggio e collaudo di strutture ed impianti e di conformità alla regola d'arte degli stessi prima dell'inizio dell'evento;

- l'osservanza, nei limiti e per gli aspetti eventualmente riferiti al contenuto della pratica in argomento, delle indicazioni, prescrizioni ed ordinanze emesse da Enti vari (Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vicenza, Ministero dell'Interno, Prefettura e Questura di Vicenza, ULSS 8 Berica) inoltrate in copia al procuratore della pratica, giusto prot. Suap n. 0337969/2024;

- in relazione alla camminata storico-culturale e al giro per le contrade-vesta day Valcalda del giorno 04/08/2024 previsti nel programma allegato alla pratica in argomento, nel prendere atto di quanto appositamente dichiarato nella documentazione di cui all'istanza Suap succitata, dovranno essere rispettate le disposizioni di cui al D.lgs. n. 285/1992 ed in particolare gli artt. 140 e seguenti come pure l'art. 190.

Si precisa che:

- l'organizzatore dell'evento in argomento dovrà essere in possesso:
 - di apposita polizza di responsabilità civile verso terzi
 - di eventuale nulla-osta S.I.A.E., ove previsto;
- l'organizzatore deve aver adempiuto a quanto prescritto dall'art. 18 del TULPS, come comunicato al procuratore della pratica con prot. Suap n. 0337969/2024;
- il titolare della presente autorizzazione è responsabile di tutto il materiale depositato sul suolo pubblico concesso del quale deve garantirne il corretto utilizzo con la restituzione delle aree pubbliche occupata alle condizioni originarie, integre, pulite ed in ordine. Ogni eventuale danno alla proprietà pubblica verrà addebitato al titolare della presente autorizzazione. Si precisa che eventuale materiale di rifiuto dovrà essere conferito secondo le istruzioni che verranno fornite dagli uffici comunali competenti;
- l'Amministrazione comunale è manlevata da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possano verificarsi in conseguenza allo svolgimento dell'evento in argomento e che rimangono, pertanto, a carico dell'organizzatore.

La presente autorizzazione:

- è subordinata al rispetto delle norme previste dai regolamenti comunali "per la disciplina del canone patrimoniale ..." e "per la tutela del decoro urbano" nonché di quelle previste dal vigente Codice della Strada;
- al rispetto dei regolamenti comunali inerenti oneri eventualmente dovuti in relazione alle attività svolte durante l'evento in argomento;
- non ha carattere assorbente o di sanatoria rispetto ad altri obblighi e/o altre autorizzazioni necessarie per l'espletamento dell'attività menzionata e che dovranno essere oggetto di separate valutazioni e/o procedimenti da parte di altri Enti/Uffici;
- viene sottoscritta con firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e trasmesso, attraverso l'apposita funzionalità prevista dal servizio Suap:

- al sig. Dotteschini Diego in qualità di Presidente del "Gruppo Valcalda Associazione Culturale" - organizzatore dell'evento per il tramite del suo procuratore ing. Orsato Stefano;

- agli Enti e/o Uffici competenti anche ai sensi di quanto stabilito dall'allegato "Tabella A" del D.lgs. n. 222/2016 e di quanto disposto dall'art. 19 c. 4 del D.P.R. n. 616/1977.

La presente autorizzazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Recoaro Terme per 15 giorni consecutivi e nella sezione Amministrazione Trasparente-Altri Contenuti del sito istituzionale dell'Ente.

Si attesta l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi del firmatario dell'atto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. n. 241/1990, il soggetto destinatario dell'autorizzazione può presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso.

Si dichiara che il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge originale, con efficacia prevista dal D.lgs. 82/2005 smi.

IL RESPONSABILE S.U.A.P. - Resp. Settore 1

dott. Federico M. Fiorin

(documento firmato digitalmente ex art. 24 D.lgs. n. 82/2005)

COMUNE DI RECOARO TERME

Provincia di Vicenza

Settore 3 Ufficio Tecnico



Richiamata l'istanza pratica n° DTTDGI74E04L551E-16072024-1101, con la quale l'organizzatore della manifestazione denominata "FESTA VALCALDA" chiede di essere autorizzato ad eseguire la manifestazione in programma per i giorni 02-03-04 Agosto 2024 presso l'area di località Pianalto sugli immobili di proprietà del Comune di Recoaro Terme;

Vista la Relazione Tecnica di asseverazione allegata alla pratica, a firma dell'Ing. Orsato Stefano abilitato iscritto all'Albo professionale della Provincia di Vicenza Sez. B al n. 153, redatta anche ai sensi del D.M. Ministero dell'Interno Dipartimento di Pubblica Sicurezza con la quale assevera la conformità dei locali/luoghi e degli impianti di cui all'evento in oggetto, compiutamente descritti negli elaborati allegati alla pratica Suap in argomento, agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati, alla conformità al Regolamento Edilizio comunale, al Codice della Strada al Codice Civile ed alle regole tecniche stabilite con decreto ministro dell'Interno del 19/08/1996 smi ed assevera che gli stessi rispettano le norme di sicurezza e igienico/sanitarie e le altre norme vigenti in materia, come sopra richiamate;

Visto che lo stesso tecnico dichiara che gli allegati alla pratica Suap succitata sono redatti in piena conformità alle norme di legge e dai vigenti regolamenti comunali, nei riguardi pure delle proprietà confinanti essendo consapevole che la predetta pratica Suap cui è riferita la presente asseverazione non può comportare limitazione di diritti dei terzi;

Considerato che tale pratiche SUAP presentata al Comune a firma del tecnico incaricato della sicurezza come da appunti sopra elencati, è corredata delle planimetrie generali indicante l'area dove si svolgono tali manifestazioni;

Riscontrato che l'area di proprietà del Comune è gestita dal comitato Valcada attraverso sottoscrizione di apposita convenzione che ne regola la gestione;

Visto il Decreto Sindacale n° 31 prot. nr. 881 del 16/01/2024, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore 3;

Visto l'art. 80 del T.U. Leggi di P.S., approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773 art. 141 e seguenti del relativo Regolamento di esecuzione approvato con R.D. 1940 n. 635, modificato con D.P.R. n. 311 del 28.05.01;

Visto l'art. 19 comma 1 del D.P.R. 267 del 18 agosto 2000;

DA' LICENZA DI AGIBILITA' TEMPORANEA

degli immobili e dell'area comunale di località Pianalto come indicato nelle planimetrie allegate alla pratica DTTDGI74E04L551E-16072024-1101, dove si svolge la manifestazioni denominata "Festa Valcada", in programma nei giorni 02-03-04 agosto 2024, come asseverato dall'organizzatore e dal tecnico incaricato della suindicata pratica;

PRECISA

L'inosservanza di quanto sopra precisato determina la decadenza del presente titolo.

Si ricorda altresì che è fatto obbligo pena nullità della presente temporanea agibilità di non eseguire modifiche dello stato dei luoghi e degli impianti e/o di quant'altro indicato nella documentazione prodotta.

E' fatto obbligo, pena nullità della presente temporanea agibilità, di non eseguire modifiche dello stato dei luoghi e degli impianti e/o di quant'altro indicato nella documentazione prodotta;

La presente agibilità, che ha carattere temporaneo (solo per il periodo sopra riportato), è sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per l'inosservanza della norme di legge vigenti in materia e potrà essere sospesa, annullata o revocata su motivata richiesta del Prefetto.

Qualora le dichiarazioni rese in ordine all'istanza presentata dovessero risultare false o mendaci il presente atto è nullo di fatto o di diritto.

Copia della presente viene trasmessa per quanto di competenza al SUAP Ufficio Commercio.

documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 7/03/2005 n. 82/2005 s.m.i.)

Il Responsabile Del Settore 3
(Geom. Gabriele Petrocco)